AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI CANDIDATI PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'I.N.P.S.

L'**Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S.** pubblica il presente **Avviso per l'iscrizione ad Elenchi** per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

Art. 1

Posti disponibili

Il numero dei posti messi a bando per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Centrale dell'I.N.P.S. è pari a **n. 6 posti**.

Art. 2

Oggetto dell'attività

1. Presso le Avvocature dell'I.N.P.S. può essere compiuta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli Uffici Legali degli altri Enti pubblici.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura dell'Istituto, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento del rimborso mensile di cui al successivo art. 7, e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale. In ogni

caso, il tirocinio presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. può essere svolto per non più di dodici mesi.

3. La pratica presso l'Avvocatura dell'Istituto consta essenzialmente di due profili:

 - formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'I.N.P.S. e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;

 - partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento agli Avvocati dell'I.N.P.S.

4. Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto (quali, ad esempio, la presenza ad un determinato numero di udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio), dovrà aver personalmente cura di osservare le disposizioni in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alle quali integralmente si rimanda.

5. L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

6. La procedura di reclutamento avviene attraverso la formazione di un elenco di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, per ciascun Ufficio Legale dal quale attingerei praticanti legali per i posti che si rendono disponibili nel corso dell'anno, nel limite indicato all'art. 1, previa redazione di una graduatoria, valida 30 giorni.

7. Ogni qualvolta si rendono disponibili posti nell'Ufficio Legale, verrà formata una nuova graduatoria redatta sulla base dell'elenco aggiornato anche con le ulteriori domande pervenute.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi per l'ammissione allo svolgimento del praticantato presso le Avvocature dell'I.N.P.S., il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
 - essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
 - nel caso in cui sia già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non deve avere una anzianità di iscrizione superiore a 6 (sei) mesi.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3. Per la permanenza negli elenchi degli aspiranti praticanti occorre non aver superato 8 (otto) mesi di iscrizione nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'ultimo giorno del mese precedente alla formazione delle graduatorie. In caso di perdita del suddetto requisito, la Direzione centrale Risorse umane procederà alla cancellazione del nominativo dagli elenchi, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 4

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'inserimento negli elenchi dei candidati all'ammissione alla pratica forense di cui al presente Avviso deve essere presentata **esclusivamente in via telematica**, mediante l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), utilizzando l'apposito *form* presente sul sito internet dell'Istituto (secondo il percorso: www.inps.it - Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Reclutamenti - Selezioni Centrali – Pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS) **dalle ore 12:00 del 2 novembre 2026 fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2027**. Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della domanda.
2. La domanda deve essere presentata per l'inserimento nell'elenco dell'Ufficio Legale dell'I.N.P.S. citato nell'art. 1 del presente Avviso.

 Tuttavia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la domanda anche per i posti da praticante presso gli altri Uffici Legali dell'I.N.P.S. del circondario del Tribunale in cui si trova l'Ufficio scelto nella domanda.
3. Nel *form* della domanda il candidato deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
 a) dati anagrafici e codice fiscale;
 b) residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e domicilio, se diverso dalla residenza;
 c) indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni dell'Istituto;
 d) eventuale iscrizione nel registro dei praticanti, ovvero eventuale svolgimento del tirocinio formativo di cui all'art.41, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 e) possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza con indicazione dell'università o dell'istituzione che ha rilasciato il titolo,

della data del conseguimento e del voto di laurea (nel caso di laurea triennale e specialistica, per entrambe dovranno essere fornite le predette indicazioni); se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; in tutti i casi, il titolo di studio indicato deve essere valido per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati;

f) votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando, per gli esami sostenuti con due prove e due votazioni distinte, la votazione riportata in ciascuna prova (anche nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, vanno indicati i voti riportati in ciascun esame);

g) l'ufficio legale presso il quale chiede di svolgere la pratica;

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea ovvero di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;

i) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

j) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

k) di non avere giudizi in corso contro l'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;

l) di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l'Istituto;

m) di non svolgere o aver svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;

n) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;

o) di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. né costituisce per l'I.N.P.S. un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura;

p) di accettare che l'I.N.P.S. può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

q) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di un rimborso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'I.N.P.S., fermi restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi della normativa vigente;

r) di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi;

s) di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;

t) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;

u) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione;

v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del domicilio sopra indicati; l'Istituto non assume responsabilità derivanti dall'inesatta indicazione e/o tardiva variazione di tali informazioni, anche se inerenti all'indirizzo di posta elettronica certificata;

w) di accettare che l'Istituto proceda a idonei controlli per accertare la veridicità di quanto esposto e dichiarato nella domanda.

4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, il *curriculum vitae,* con l'indicazione degli eventuali titoli *post lauream,* redatto nel formato europeo (in ".pdf", "*.JPG" o ".PNG"*) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami sostenuti con relativa votazione.
5. Al termine delle attività di compilazione e di invio per via telematica della domanda, il candidato riceverà conferma dell'avvenuta acquisizione della medesima. In ogni caso copia protocollata della domanda potrà essere scaricata in qualsiasi momento tramite la stessa procedura telematica.
6. Le richieste di integrazioni alla domanda saranno effettuate dall'Istituto a mezzo pec inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda stessa. Il candidato dovrà far pervenire le integrazioni esclusivamente nelle modalità e nei termini richiesti, pena l'esclusione dalla procedura.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Si riserva altresì di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei

candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'Avviso.

Art. 5

Commissione valutatrice

1. L'Amministrazione, qualora si rendano disponibili posti da praticante in uffici legali previsti dall'Avviso, procederà alla nomina di una Commissione per espletare la procedura di selezione tra i candidati iscritti nell'elenco aggiornato.

2. La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore centrale Risorse umane, sarà composta da:

 - Direttore centrale Risorse umane o suo delegato;
 - Coordinatore Generale Legale o suo delegato;
 - Direttore centrale Organizzazione o suo delegato.

Art. 6

Formazione graduatoria

1. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formerà le graduatorie relative ai posti resisi disponibili presso l'Avvocatura Centrale dell'I.N.P.S. indicati nell'art. 1 del presente Avviso, attribuendo a ciascun candidato un punteggio così calcolato:

 VOTO DI LAUREA espresso in centodecimi (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione).

 Alla lode verrà assegnato il valore di due punti.

 Nel caso di laurea specialistica, il voto di laurea è dato dalla media del voto di laurea triennale e del voto di laurea specialistica;

 a cui si somma

la **MEDIA DEI VOTI** riportati **NELLE MATERIE** di seguito indicate, espressi in trentesimi (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione):

I. Diritto civile;

II. Procedura Civile;

III. Diritto Amministrativo;

IV. Diritto Penale;

V. Procedura Penale;

VI. Diritto del Lavoro.

La lode viene valutata con la maggiorazione di un punto del voto conseguito nella materia.

Per le materie per cui si sono dovute sostenere due prove distinte, il voto della materia è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna prova.

Nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, il voto della materia è dato dalla la media dei voti riportati in ciascuna prova;

A ciascun candidato viene, altresì, attribuito un punteggio pari a n.1 punto per ogni mese o frazione di mese, intendendosi per frazione almeno 15 giorni, di iscrizione nell'elenco degli aspiranti praticanti presso l'INPS, fino ad un massimo di n.6 punti.

Per la valutazione del punteggio sopra indicato e del requisito di iscrizione all'Albo dei praticanti legali, di cui all'art.3, comma 3 del presente Avviso, si considera l'anzianità maturata all'ultimo giorno del mese precedente a quello di nomina della Commissione valutatrice.

2. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età e, in caso di età anagrafica coincidente, sarà preferito il candidato con l'ordine cronologico di iscrizione nell'elenco degli aspiranti praticanti anteriore.

3. Le graduatorie formate per ciascun Ufficio Legale e approvate con provvedimento del Direttore centrale Risorse umane, saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto. **Le graduatorie avranno validità per 30 giorni**.
4. L'I.N.P.S., per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'ammissione alla pratica relativamente ad una parte o anche alla totalità dei posti disponibili indicati nell'Avviso. Pertanto, l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. né costituisce per l'I.N.P.S. un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura.

Art. 7

Rimborso mensile

1. I candidati ammessi a svolgere la pratica, una volta ricevuta la dichiarazione di accettazione dell'Avvocato INPS affidatario, dovranno provvedere ad iscriversi al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, a modificare il nominativo del *dominus* presso il medesimo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed a dare tempestivamente prova all'Amministrazione dell'avvenuto adempimento.
2. Compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, ai praticanti verrà erogato un rimborso mensile di € 450,00 per l'attività svolta, previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense nel mese di interesse rilasciata dall'Avvocato dell'Istituto a cui è stato affiancato il praticante. In mancanza della predetta attestazione, il rimborso mensile non potrà essere erogato.
3. L'I.N.P.S. può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato interno affidatario, qualora il praticante non

garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*".

Avvertenze

Si avvisa che verranno prese in esame esclusivamente le domande presentate tramite il sito istituzionale dell'Istituto e complete dell'eventuale documentazione integrativa richiesta.

A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati tutti i voti, sia parziali che annuali, conseguiti e certificabili in ciascuna delle materie indicate all'art. 6.

Informazioni

Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al Coordinamento Generale Legale, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, utilizzando i recapiti telefonici sottoindicati:

Melanitto Mario – 06 5905 6478

Il Direttore centrale Risorse umane
Cristina Deidda
Firmato digitalmente da
CRISTINA DEIDDA
Data e ora della firma: 03/11/2026 13:12:30